

COMUNE DI GROSSETO (PROVINCIA DI GROSSETO)
COMODATO IMMOBILE AD USO OSSERVATORIO ASTRONOMICO E
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE INERENTI LA CULTURA ASTRONOMICA

REG. CRON. N. _____

L'anno duemilaventitré (2023), in Grosseto, tra i Signori: **1) FELICE CARULLO** nato a ---OMISSIS--- il ---OMISSIS---, Dirigente del Settore Servizi per il Cittadino e per la Famiglia del Comune di Grosseto (C.F. 00082520537), domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo con sede in Grosseto piazza Duomo n. 1, in esecuzione degli artt. 33 e 34 dello Statuto Comunale e del Provvedimento del Sindaco n. 222 del 23/12/2021, più avanti denominato anche "Amministrazione" o "Comodante"; **2)**, nato a (....) il che sottoscrive il presente atto in nome e per conto della con sede in (.....) Via (C.F.), costituitasi con atto a rogito del notaio Dr. di numero di Rep. del raccolta n., successivamente modificato con atto a rogito del notaio Dr. di numero di Rep. n. del raccolta n. in qualità di Presidente, come risulta dal Verbale n. del più avanti denominata anche

"Associazione" o "Comodatario" ed entrambi denominati anche "Parti".

Premesso:

- che il Comune di Grosseto ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale, attraverso lo svolgimento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, oltre alle attività culturali e di spettacolo, di formazione superiore e di ricerca scientifica, di organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale;

- che lo Statuto del Comune di Grosseto assume tra gli obiettivi preminenti la salvaguarda e tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale e il recupero delle tradizioni popolari della comunità locale; favorisce la cultura in ogni sua libera forma; riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi culturali;

- che il Comune di Grosseto è proprietario di un immobile, sito in località Casette di Mota della frazione di Roselle, ubicato catastalmente al foglio 56, particella 387, subalterno 1, con una superficie

lorda (vani principali e accessori diretti) di mq 141, oltre a dipendenze e pertinenze scoperte esclusive, da adibire allo svolgimento di attività connesse alla conduzione di un Osservatorio astronomico nonché di promozione e sviluppo delle scienze astronomiche;

- che con Deliberazione G.C. n. 32/2010 il Comune di Grosseto, non disponendo delle professionalità necessarie a far funzionare e tenere aperto al pubblico l'Osservatorio, ne ha affidato la gestione ad un soggetto esterno, dotato delle adeguate conoscenze tecnico-scientifiche;

- che con Deliberazione G.C. n. 26 del 28 gennaio 2014 la suddetta gestione è stata rinnovata per il triennio 2014-2016;

- che con Deliberazione G.C. n. 387 del 1/12/2016 è stata confermata la gestione dell'Osservatorio per il triennio 2017-2019;

- che con Deliberazione n. 43 del 22/02/2021 è stato rinnovato il protocollo d'intesa per la durata di un anno;

- che l'attività relativa a struttura, di cui alla Deliberazione G.C. n. 43/2021 e alla nota di recesso n. 71673 del 19/05/2022, risultava conclusa e pertanto era necessario provvedere ad affidare lo svolgimento della conduzione e gestione dell'immobile in oggetto;

- che il D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) stabilisce (art. 5) che gli enti del Terzo settore esercitano attività di interesse generale

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel cui elenco sono ricomprese anche le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché l'organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- che il Codice del Terzo settore prevede (art. 56) che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- che, per le finalità e sulla base della normativa di cui sopra, con Deliberazione n. 65 del 14.03.2023 è stata attivata una procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, dando mandato al Dirigente del Settore Servizi per il cittadino e per la famiglia circa l'adozione degli atti che prevedano l'espletamento della procedura e la successiva sottoscrizione della convenzione;

- che con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] è stato approvato il relativo avviso pubblico con gli allegati;

- che con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] a seguito della procedura valutativa, è stata individuata l'Associazione quale soggetto

designato alla conduzione dell'Osservatorio ed alla realizzazione delle relative attività culturali;

- che l'Associazione è un ente privato a scopo non di lucro che, nel rispetto del proprio statuto, ha tra le proprie finalità quella di contribuire allo sviluppo della comunità locale attraverso la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività rivolte allo sviluppo della cultura astronomica, nonché alla realizzazione di attività didattiche, divulgative e scientifiche inerenti l'astronomia ed è giuridicamente e tecnicamente in condizione di assicurare la conduzione e la gestione dell'Osservatorio astronomico;

- che il Dirigente dà atto di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente contratto;

- che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; laddove si verifici comunque l'impiego dei suddetti ex dipendenti, oltre alla

nullità del contratto, sarà applicato il divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti;

- che il Comune di Grosseto, attraverso l'Assessorato alla Cultura, con un processo di sviluppo rivolto alla creazione di un'identità culturale cittadina condivisa, che ha originato un circuito virtuoso per l'inquadramento programmatico delle molte iniziative in corso e costruito relazioni dirette fra tutti i soggetti "portatori di interesse", ha messo a disposizione delle realtà associative operanti nella comunità locale l'Osservatorio astronomico comunale;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DELLA CONVENZIONE -

Il presente contratto fra il Comune di Grosseto e l'Associazione ,,,,,,,,,,,,, nell'ambito della normativa vigente e delle rispettive finalità istituzionali e statutarie, ha ad oggetto: **1)** il contratto di comodato di bene immobile ad uso culturale di proprietà del Comune di Grosseto, identificato nell'Osservatorio astronomico comunale;

2) la convenzione per la realizzazione di attività culturali e divulgative inerenti l'astronomia, essenzialmente attraverso lo svolgimento di

iniziative a cura dell'Associazione nel predetto immobile.

ART. 2 - IMMOBILE IN COMODATO - Il Comune concede in comodato d'uso gratuito con obbligazione modale l'immobile sopra, ubicato catastalmente al foglio 56, particella 387, subalterno 1, con una superficie lorda (vani principali e accessori diretti) di mq 141, oltre a dipendenze e pertinenze scoperte esclusive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per lo svolgimento di attività connesse alla conduzione di un osservatorio astronomico nonché di promozione e sviluppo delle scienze astronomiche.

E' fatto divieto di qualsiasi uso personale da parte dei vari componenti dell'Associazione. I locali saranno utilizzati per l'espletamento esclusivo delle attività del Comodatario, che non può concedere a terzi il godimento dei medesimi senza previo consenso del Comodante. Tutte le strumentazioni presenti all'interno dell'immobile devono essere utilizzate per gli scopi di cui al presente atto.

Il Comune si riserva, compatibilmente con la programmazione degli eventi realizzati dall'Associazione, senza alcun rimborso spese, per un massimo di 20 giorni all'anno, a seguito di richiesta dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto o dei Servizi comunali competenti, di utilizzare gratuitamente, in via occasionale e programmata, l'immobile e/o le relative pertinenze

per iniziative di vario genere a carattere culturale.

Al Comune comodante è altresì riservata la possibilità di utilizzare l'immobile in casi d'emergenza, di protezione Civile, ed ogni altra urgenza per finalità istituzionali, senza nulla ricevere o pretendere da parte del Comodatario, salva la tempestiva comunicazione di tali esigenze.

ART. 3 - DURATA. La presente convenzione ha durata quinquennale dalla data della sua sottoscrizione. In ogni caso, essa continuerà a produrre i propri effetti fino al momento dell'approvazione del successivo atto convenzionale. L'Amministrazione si riserva, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo per altri 5 (cinque) anni a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte; l'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE IN RELAZIONE ALL'IMMOBILE.

Il Comune consegna l'immobile in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, per lo svolgimento di attività connesse alla conduzione di un osservatorio astronomico nonché di promozione e sviluppo delle scienze astronomiche, consentendone l'utilizzo quale eventuale sede delle attività dell'Associazione. Il Comune si impegna:

- a garantire, quale proprietario dell'immobile, l'agibilità della struttura comprensiva degli

impianti ed accessori necessari al suo funzionamento ad uso pubblico nel rispetto delle norme di legge;

- al pagamento delle spese relative alla proprietà dell'immobile ed ai consumi delle utenze (acquedotto, energia elettrica e climatizzazione), con indicazione generale alla associazione contraente di attuare possibili misure di contenimento di tali consumi ivi compresi quelli energetici, ferma restando la priorità della tenuta delle attività culturali di che trattasi;

- a farsi carico di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, migliorie strutturali e quant'altro richiesto dalla normativa per la sicura fruizione dell'immobile e per il regolare funzionamento delle attività;

- implementare, compatibilmente con le necessità operative e le risorse finanziarie a bilancio, gli arredi e le attrezzature scientifiche dell'osservatorio.

L'Amministrazione non risponde di sinistri che possono occorrere a cose o a persone, compresa la strumentazione e di ogni bene suddetto, a meno che questi non dipendano da carenze strutturali.

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività in convenzione, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per le attività.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMMOBILE.

L'Associazione è consegnataria dell'immobile e relative aree esterne, nonché dei beni, delle strutture pertinenziali ed accessorie, nonché delle strumentazioni ed attrezzature tecniche presenti nell'Osservatorio.

Il Comodatario riconosce che, in sede di presa di possesso della struttura:

- è redatto un verbale di consegna dei beni e delle attrezzature,
- è consegnato un "Elenco delle opere di manutenzione a carico del Comodatario";
- è consegnata copia delle chiavi dell'immobile con l'impegno a non darne disponibilità a terzi.

L'Associazione s'impegna:

- ad utilizzare in modo responsabile i locali oggetto di comodato e di quanto in essi contenuto, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione rischi, gli incendi, l'igiene, la salute e tutte le norme applicabili in materia, esonerando il comodante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole o comunque derivante dall'uso medesimo;
- a curare la pulizia e la custodia dei locali concessi in comodato, conservandoli con la diligenza del buon padre di famiglia, al fine di garantirne la salvaguardia e l'integrità nel tempo;
- a non apportare modifiche, addizioni e migliorie agli stessi, alla loro destinazione e agli impianti

esistenti senza la preventiva valutazione ed autorizzazione del Comune;

- a farsi carico del corretto funzionamento e della manutenzione delle attrezzature dell'Osservatorio, degli oneri di manutenzione ordinaria e della fornitura di tutti i materiali di consumo necessari al corretto utilizzo della struttura;

- a tenere aperto al pubblico l'immobile in relazione al suo specifico uso e destinazione, garantendone i servizi di custodia e sorveglianza nonché le funzioni informative e divulgative;

- a garantire le necessarie coperture assicurative;

- a riconsegnare al Comune di Grosseto alla data di cessazione del comodato, mediante verbale di riconsegna beni e attrezzature, l'immobile concesso in buono stato, sotto pena del risarcimento dei danni, salvo il deperimento d'uso.

L'Associazione potrà collocare temporaneamente nell'Osservatorio materiale e strumentazione di proprietà sua o dei singoli soci.

L'Associazione potrà svolgere nell'Osservatorio attività di raccolta fondi, anche in concomitanza con la realizzazione di eventi aperti al pubblico, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Le eventuali migliorie e/o adattamenti dell'immobile eseguiti dall'Associazione, resteranno nella proprietà comunale senza obblighi di corresponsione di alcun compenso o indennità.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONVENZIONALI.

Il Comune di Grosseto, per favorire la realizzazione delle attività convenzionali, s'impegna a:

- sostenere gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui all'art. 18 del codice del Terzo settore, rimborsando all'Associazione la spesa effettuata a seguito di sottoscrizione di adeguate polizze;

- garantire la più ampia promozione per la partecipazione della cittadinanza agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi.

Il Comune non è tenuto ad erogare all'Associazione ausili finanziari a sostegno del generico insieme di attività di cui alla convenzione; resta salva la possibilità di concedere eventuali benefici economici per eventi specifici, ai sensi del relativo Regolamento comunale. Per gli eventuali eventi patrocinati e/o co-organizzati con l'Associazione, l'Amministrazione s'impegna a collaborare per la loro buona riuscita ed in particolare, in virtù del presente atto convenzionale, a concedere la gratuità degli spazi riguardo le affissioni dei materiali promozionali.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONVENZIONALI -

L'Associazione realizza le attività di cui al presente atto in linea con le finalità istituzionali del Comune e le proprie previsioni statutarie

procedendo, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, con le seguenti azioni, le quali prevedono l'autonoma ideazione, programmazione, organizzazione e allestimento di quanto appresso:

- osservazione del cielo, secondo il programma di aperture al pubblico, assicurando la consulenza e l'assistenza scientifica ai visitatori;

- iniziative divulgative inerenti l'astronomia quali conferenze, mostre ed eventi, assicurando gli adeguati standard di fruizione e di sicurezza per il pubblico;

- visite guidate delle scolaresche, previa prenotazione, ed attività didattiche nel campo delle scienze astronomiche e della cultura scientifica relativa all'osservazione e spiegazione degli eventi che si verificano nello spazio, rivolte ai bambini, ai ragazzi o agli adulti;

- corsi di divulgazione scientifica o formativi, per studenti e insegnanti, circa l'utilizzo degli strumenti astronomici e/o lo studio approfondito dei corpi e fenomeni celesti;

- incontri culturali, percorsi didattici, gemellaggi culturali a tema astronomico;

- accreditamento di terzi ai quali sarà consentito utilizzare la strumentazione dell'Osservatorio per motivi di studio e di ricerca scientifica;

- attività di studio e ricerca scientifica in collaborazione con organismi internazionali e nazionali;

- programmazione concertata con altri soggetti culturali cittadini, di iniziative ubicate negli spazi comunali e locali destinati ad attività culturali, che potranno essere gestite in autonomia dall'Associazione con piena titolarità delle stesse;
- condivisione, assieme alle altre strutture culturali cittadine, del progetto di comunicazione rivolto alla creazione di un'immagine coordinata, al fine di dare alla comunità locale e a tutto il territorio di riferimento la visione complessiva del "sistema cultura" grossetano.

L'Associazione è tenuta a garantire che le iniziative siano svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

Rimane a carico dell'Associazione ogni spesa e adempimento correlato per lo svolgimento dei servizi di vigilanza, custodia ecc. L'Associazione si assume ogni responsabilità per eventuali danni che, in relazione all'espletamento dei progetti e delle attività, derivassero al Comune di Grosseto o a terzi, a cose o a persone.

L'Associazione è tenuta ad inserire su tutti i prodotti con cui verranno comunicate le iniziative e le attività dell'Osservatorio (cataloghi, manifesti, locandine, inviti, sito internet, canali social, ecc.) lo stemma del Comune al fine di evidenziare, nella comunicazione generale riguardante le attività, il ruolo dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative.

L'Associazione è tenuta a mantenere idonea conservazione e, nel caso occorra, adeguata riservatezza circa le informazioni, i documenti e gli atti amministrativi dei quali disponga e venga a conoscenza nell'attuazione delle attività convenzionali.

L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

- Il Comune è tenuto alle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, pertinenti all'oggetto della convenzione, previste dagli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo settore. A tal fine l'Associazione s'impegna:

- ad inviare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma delle attività che intende svolgere, anche al fine di eventuali suggerimenti ed osservazioni, il quale preveda indicativamente lo svolgimento delle seguenti attività: diffusione delle conoscenze astronomiche e delle discipline ad

esse relazionate aperte alla cittadinanza;
promozione dell'attività di didattica astronomica
con le scuole; tutela, promozione e valorizzazione
delle cose di interesse storico relative
all'astronomia; un calendario annuale di
appuntamenti per l'osservazione del cielo;

- a presentare, entro il 30 gennaio di ogni anno,
una relazione consuntiva circa le attività svolte
nell'anno precedente, comprensiva di descrizione
dettagliata dei progetti e delle iniziative
culturali realizzate, con specifica indicazione
della tipologia e del relativo numero almeno stimato
di fruitori;

- a trasmettere al Comune, non appena disponibile,
l'ultimo bilancio consuntivo e i relativi atti di
approvazione, così come i premi assicurativi
quietanzati delle polizze in carico.

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati
gli scopi e i principi reggenti la relativa
attività, è interamente richiamato dal presente atto
e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere
tempestivamente comunicata all'Amministrazione
Comunale.

L'Amministrazione, allo scopo di verificare il
rispetto da parte del Comodatario degli oneri che ha
assunto ai sensi del presente contratto, potrà
effettuare dei controlli di natura amministrativa,
tecnica o igienico-sanitaria. Pertanto il Comune,
previo preavviso e nel rispetto degli orari e dello
svolgimento delle attività, potrà effettuare accessi

ed ispezioni presso l'immobile, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico.

Qualora, in occasione dei controlli e delle verifiche effettuati dal Comune, siano rilevate inadempienze riguardanti mancanze e/o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Associazione a formulare le proprie controdeduzioni. In caso di gravi o ripetute inadempienze alla presente convenzione, il Comune, a proprio insindacabile e motivato giudizio, si riserva di risolvere anticipatamente la gestione. Durante le visite di controllo, nel caso in cui si constatino dei danni all'immobile, la stima degli stessi sarà effettuata tramite perizia, il cui eventuale onere è a carico del comodatario; i lavori di rimessa in ripristino dei danni sono a totale carico del comodatario. Nel caso in cui non vi fosse idoneo riscontro alla richiesta di sistemazione, il Comodante potrà risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRI COLLABORATORI - Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i responsabili e collaboratori dell'Associazione e l'Amministrazione Comunale. L'Associazione, essendo tenuta ad eseguire quanto previsto in convenzione con la migliore diligenza e attenzione, è responsabile della

corretta disciplina circa l'utilizzo dei propri associati e volontari, i quali collaborano, senza vincolo di subordinazione e senza percepire alcun compenso, alla realizzazione delle iniziative di cui all'oggetto. L'Associazione è sottoposta a tutti gli obblighi, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, verso i propri collaboratori e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Associazione s'impegna a fornire adeguata formazione ai propri collaboratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE - Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Gli oneri di tali coperture assicurative sono a carico dell'Amministrazione con la quale è stipulata la convenzione, tramite rimborso della spesa sostenuta.

L'Associazione, pertanto, è tenuta a produrre all'Amministrazione la documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per

la responsabilità civile verso terzi dei volontari che prenderanno parte alle attività.

Ai fini della copertura assicurativa inerente gli infortuni e malattie sul lavoro, il Comune si riserva di stabilire il numero massimo di addetti dell'Associazione che possono essere contemporaneamente presenti nella struttura, in funzione dello stanziamento annuale che stabilisce la capienza dell'apposito capitolo di bilancio preventivo.

L'Associazione, inoltre, provvede in via autonoma e sostenendo le relative spese, alle coperture assicurative necessarie allo svolgimento delle sue attività statutarie nonché al contratto di comodato, ed in particolare:

- copertura "rischio locativo" a garanzia dei danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni affidati in comodato;
- polizza infortuni per le persone che utilizzano la struttura e per i fruitori occasionali.

Le predette polizze dovranno avere ad oggetto tutte le attività esercitate all'interno dei locali concessi e relative pertinenze e dovranno prevedere la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra di loro. Di tali polizze è fornita copia all'Amministrazione comunale.

Per l'intera vigenza contrattuale l'Associazione è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative sopra citate, inviando periodicamente copia della quietanza di pagamento dei premi

successivi al primo, oppure le eventuali polizze emesse in sostituzione della prima. Resta ferma la responsabilità dell'Associazione anche per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

L'Associazione dovrà rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà della medesima o da essa tenuti in uso, consegna o simili e dovrà stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 del c.c.) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stessa.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia; l'Associazione rimane pertanto responsabile del proprio operato, essendo tenuta a rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette tutele assicurative.

L'Amministrazione Comunale sarà, in ogni caso, tenuta indenne dai danni per la gestione, utilizzo o fruizione dell'immobile, eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Comodatario.

ART. 11 - MODIFICHE E RECESSO - Il presente contratto potrà essere rivisto di comune accordo in caso di modificazione del quadro normativo di

riferimento. Per le parti sussiste la possibilità di recedere anticipatamente dalla convenzione, cessando altresì gli effetti del contratto di comodato, tramite preavviso comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviare almeno sei (6) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. Con le modalità predette, il Comune si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione. Per l'Associazione la cessazione anticipata è possibile per comprovati motivi di forza maggiore. Nei casi di recesso, l'Amministrazione non è tenuta ad alcun indennizzo a qualsiasi titolo vantato, rinunciando l'Associazione espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria o indennizzo o rimborso spese.

Art. 12 - CAUSE DI RISOLUZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI E CONTRATTUALI. Il Comune si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi in caso di grave inadempimento da parte dell'Associazione, incluso il caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione, ivi compresa la risoluzione anticipata dell'accordo e la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Oltre ai casi previsti in altri articoli, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere anticipatamente la convenzione in essere con il soggetto affidatario, previa diffida formale entro un congruo termine perentorio, nel caso in cui vengano accertati:

- la mancata trasmissione, entro il termine previsto, del programma preventivo annuale o della relazione consuntiva delle attività annuali realizzate, quando l'omissione si protragga oltre i termini della diffida formale;
- la mancata realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale;
- lo scioglimento dell'Associazione o, nel caso di partenariato, lo scioglimento di una delle associazioni o del raggruppamento di associazioni;
- la destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- la mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle attività;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa secondo quanto contrattualmente stabilito;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali.

ART. 13 - DISCIPLINA APPLICABILE - NORME FINALI. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile relativi al contratto di comodato, nonché alla disciplina normativa riguardante la specifica tipologia convenzionale di cui al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 l'Associazione, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Associazione s'impegna ad informare il servizio preposto al controllo delle attività di conduzione e di gestione dell'Osservatorio delle eventuali richieste di contributi rivolte ad altri uffici comunali.

L'Associazione s'impegna ad effettuare tutte le prescrizioni e le verifiche di legge nei confronti dei propri operatori che svolgono attività a diretto contatto con minori.

ART. 14 - DOMICILIO, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Per ogni conseguente effetto derivante da questo contratto, il Comune di Grosseto elegge domicilio nella propria sede di Grosseto in Piazza Duomo n. 1,

mentre l'Associazione ----- elegge domicilio nella propria sede sita in ----- . Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della convenzione in questione, è di competenza esclusiva del Foro di Grosseto, per espresso accordo tra le parti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il Comune di Grosseto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, informa il contraente che i dati saranno trattati e conservati a norma di legge e che ad ogni adempimento provvederà sia il contraente che l'ufficio che ha in gestione la presente convenzione. Dal canto suo l'Associazione, durante la gestione della struttura e la realizzazione delle attività, nel trattamento dei dati personali, è tenuta ad applicare la normativa comunitaria e nazionale in vigore. Il trattamento dei dati personali degli utenti deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.

ART. 16 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE - Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Le eventuali ulteriori spese contrattuali saranno a carico dell'Associazione, la quale risulta iscritta al Registro nazionale unico del terzo settore (RUNTS).

Ai fini fiscali si dà atto che il contributo non è assoggettabile ad I.V.A., ex D.P.R. n. 633/72, in quanto non si configura alcun tipo di rapporto a prestazioni corrispettive e di natura sinallagmatica tra il Comune e l'Associazione, e non è assoggettabile alla ritenuta IRPEF del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.600/73, in quanto l'attività del soggetto gestore, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, non è svolta con entrate di prevalente natura commerciale. Ogni altra spesa fiscale collegata o conseguente al presente contratto sarà ad esclusivo carico e cura dell'Associazione, con totale esonero da parte del Comune, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, in quanto è presente il comodato di beni immobili, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n. 131. L'imposta di bollo sull'originale informatico del presente contratto è assolta nei modi di legge. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale acquisita digitalmente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera f) D.Lgs. n. 82/2005. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e digitalmente firmato in formato (.pdf), costituisce l'originale e viene conservato ai sensi di legge.

Letto approvato e firmato.

Grosseto lì, .../.../2023 - Comune di Grosseto - Il
Dirigente (F.to in modalità elettronica)

Grosseto lì, .../.../2023 - l'Associazione - Il
Presidente (F.to in modalità elettronica)
